

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ex art. 409, n. 3, c.p.c.

Il Cif Scuola santa Teresa con sede in Corso Matteotti 8 P.I. . 01042180503, di seguito denominata anche "COMMITTENTE";

e

La Sig.ra Panucci Francesca nata a Pisa il 18/05/1974, residente a Cascina (PI) Via di Mezzo Nord 261 C.I. FNCFNC74E58G702K di seguito denominata anche "COLLABORATORE"

premesse che

a. La Committente ha come oggetto sociale istruzione infanzia e scuola primaria, in particolare:

b. Nel periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 la Committente intende organizzare le seguenti attività: Musica e Arte.

c. Per l'espletamento delle incombenze relative alle sopra menzionate attività, la Committente ha constatato la necessità di avvalersi di prestazioni lavorative in regime di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzata in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

approfondire con esperta i caratteri essenziali della musica e dei suoni;

approfondire con esperta i caratteri essenziali dell'arte e del colore.

d. Il Collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare con la Committente, in forma coordinata e continuativa, senza vincoli di dipendenza con la Committente e per il limitato periodo di tempo sopra indicato.

e. Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale. Dichiara inoltre che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all'articolo 53 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

f. Per espressa disposizione dell'art. 61, comma 3, D.lgs n. 276/2003, "Sono escluse dal campo di applicazione" del Capo I del medesimo decreto (recante la disciplina in materia di lavoro a progetto e lavoro occasionale) "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi (...) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia".

convergono quanto segue:

ART. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo, e formano con esso pattuizione espressa.

ART. 2 - Oggetto e descrizione dell'attività del Collaboratore

Nell'ambito delle attività indicate in premessa nel periodo sopra indicato, la Committente attribuisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di gestire ed organizzare l'attività specificata in premessa. In particolare, al Collaboratore sono conferiti i seguenti specifici incarichi:

-
Progetti di musica per le 5 classi della scuola primaria e per ultimo anno infanzia

Progetti di arte per le 5 classi della scuola primaria

Le parti inoltre si danno reciprocamente atto della circostanza che il contratto in esame, pur concretizzando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., non è soggetto alla disciplina relativa alle collaborazioni a progetto, dettata dal capo I, titolo VII, del d.lgs. n. 276/2003, in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 61 del medesimo decreto legislativo, già richiamato in premessa.

Il presente rapporto si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, a carattere non subordinato e sarà pertanto svolto in piena autonomia dal Collaboratore, salve le esigenze di coordinamento con la Committente di seguito specificate.

a) salvo l'obbligo di portare a termine gli incarichi oggetto del presente accordo, il Collaboratore non è soggetto a vincoli di orario imposti dalla Committente.

b) il Collaboratore, in particolare, è libero di effettuare la propria prestazione determinando liberamente pause, riposi ed in generale i tempi ed i luoghi di lavoro, salvo la necessità di coordinamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto con l'ordinaria attività della Committente e con il normale orario di apertura aziendale della Committente medesima, nella cui sede di Cascina (PI) il Collaboratore è autorizzato fin d'ora ad accedere liberamente. Si prevede inoltre che, ai fini del migliore coordinamento tra le parti, la Committente ed il Collaboratore si incontrino con cadenze diverse di volta in volta concordate, per monitorare l'andamento della collaborazione, ciò anche al fine di evidenziare e risolvere concordemente in corso d'opera eventuali criticità che la medesima dovesse presentare.

c) per l'espletamento degli incarichi di cui al presente contratto il Collaboratore potrà utilizzare mezzi e strumenti propri o, in alternativa, i mezzi e gli strumenti che la Committente metterà a disposizione, coordinandosi con essa al fine di determinare le modalità di utilizzo, ivi comprese le relative fasce orarie di disponibilità dei mezzi e degli strumenti stessi.

Al di fuori del coordinamento così delineato, la Committente non avrà alcun potere di ingerenza circa le modalità di esecuzione della prestazione.

Il Collaboratore potrà delegare ad altri lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, in tutto o in parte, solo previo accordo con la Committente; in tal caso egli resterà comunque responsabile del loro operato di fronte alla Committente.

ART. 4 - Divieto di concorrenza

Il Collaboratore può svolgere la propria attività in favore di più committenti.

In corso di rapporto al Collaboratore è fatto però divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo - anche diverso dalla collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 e segg. d.lgs. 276/2003 -, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.

[ove le parti intendano poi prevedere un ulteriore comma che contempli, per il collaboratore, un divieto di concorrenza esteso anche al momento successivo alla scadenza del contratto, si segnala come negli ultimi tempi diverse sentenze abbiano ritenuto applicabile, in luogo dell'art. 2596 c.c. (che prevede, ai fini della validità del patto, che le parti provvedano a specificarne la durata - che deve essere coerente con l'attività concretamente svolta dal collaboratore per il committente, e non potrà in ogni caso essere superiore ai 5 anni nelle ipotesi di elevatissima professionalità della prestazione del collaboratore -), per analogia l'art. 2125 c.c. che disciplina il patto di non concorrenza per i lavoratori subordinati (prevedendo a pena di nullità, la forma scritta, la pattuizione di un corrispettivo - congruo - ed un contenimento del vincolo in termini di oggetto, tempo e luogo. In ogni caso, la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi e, se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata].

ART. 5 - Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore non deve diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività della Committente. Il Collaboratore si obbliga pertanto a:

- a. mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate, ed i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- b. non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

ART. 6 - Durata

Il presente rapporto decorre dal 01/10/2020 fino al completo espletamento degli incarichi sopra individuati, e comunque non oltre la data del 30/06/2020

Alla scadenza il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di disdetta alcuna ovvero obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

ART. 7 - Compenso per il Collaboratore

Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, la Committente corrisponderà al Collaboratore un compenso forfetariamente determinato in base all'attività effettivamente svolta di circa € 6000 netti;

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme da qualunque fonte derivanti e attinenti alle attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede della Committente, quest'ultima si impegna a consegnare al Collaboratore copia del documento di valutazione del rischio, e a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore, a sua volta, si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.

La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

ART. 9 - Risoluzione anticipata

Prima della scadenza del termine, le parti hanno diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento unicamente per giusta causa; ovvero mediante preavviso di giorni 30 sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 - Inquadramento fiscale e previdenziale - Norme applicabili

Sulle somme indicate all'art. 5, la Committente applicherà quanto stabilito dalla normativa vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del Collaboratore ai sensi e per gli effetti del T.U.I.R. e della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni.

Il Collaboratore provvederà a inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e comunicherà tempestivamente alla Committente qualunque variazione di tale stato di fatto. A seguito di quanto dichiarato dal Collaboratore, la Committente si obbliga a versare il contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

La Committente provvederà alla iscrizione del Collaboratore all'Inail, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Resta sin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della Committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.

ART. 11 - Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

La instaurazione del presente rapporto di collaborazione verrà comunicata dalla Committente al Servizio competente in base all'articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge n. 296/2006.

Letto, approvato e sottoscritto

PASCINA, li 30-09-2020

La Committente Il Collaboratore

Cherini francesca

Tutela della privacy

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13, D.lgs. n. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:

acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

NOME E COGNOME FIRMA

... FANNERI FRANCESCA

acconsento

~~non acconsento~~

francesca

al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

(*)

NOME E COGNOME FIRMA

.....FANUCCI.....FRANCESCA.....*Fanucci Francesca*